

Emanate con D.R. n. 4937 del 30.11.2020

Publicato in albo informatico di Ateneo il 30.11.2020 – In vigore dal 1.12.2020

A cura del Settore affari generali – Area legale e generale

# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

## **Norme di organizzazione e di funzionamento del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA)**

### **INDICE**

Art. 1 – Costituzione, attivazione e finalità

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Durata

Art. 4 – Sede

Art. 5 – Organi del centro

Art. 6 – Presidente

Art. 7 – Consiglio tecnico-scientifico

Art. 8 – Direttore del centro

Art. 9 – Personale, risorse e gestione amministrativo-contabile

Art. 10 – Beni inventariabili

Art. 11 – Norme transitorie e finali

## Art. 1 – Costituzione, attivazione e finalità

1. Presso l'Università degli Studi di Genova è stato costituito, all'interno dell'assetto organizzativo dell'Ateneo (D.R. n. 2817 del 1.8.2017), e attivato, all'interno del relativo sistema contabile, dall'1.1.2018, il Centro Dati, Informatica e telematica di Ateneo (CeDIA), di seguito anche "centro" o "CeDIA", centro di servizio di Ateneo ai sensi e per gli effetti dell'Art. 55 dello Statuto, disciplinato dalle presenti disposizioni.
2. Il centro organizza e gestisce il sistema informativo digitale unitario di Ateneo, progettando e sviluppando l'insieme delle risorse tecnologiche dell'informazione e della comunicazione (nel seguito ICT – *Information and Communication Technology*).
3. Il centro propone annualmente agli organi di governo l'Agenda Digitale dell'Ateneo, ovvero l'insieme di azioni e linee strategiche per lo sviluppo dell'ICT dell'Ateneo, allo scopo di definire i servizi e gli strumenti in materia di ICT a supporto alle attività organizzative, scientifiche e didattiche. L'Agenda Digitale dell'Ateneo è approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio tecnico- scientifico del centro, sentito il senato accademico.
4. Il centro è dotato di autonomia amministrativa e gestionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

## Art. 2 – Funzioni

1. Il centro, nell'ambito dell'Agenda Digitale, organizza il sistema informativo dell'Ateneo e, al fine di
  - a) garantire l'unitarietà nella gestione del suo patrimonio informativo;
  - b) promuovere la capacità di innovazione e di competitività dell'organizzazione e favorire l'integrazione con le altre pubbliche amministrazioni;
  - c) migliorare la qualità dei servizi destinati alla didattica, alla ricerca e allo svolgimento dei compiti amministrativi e tecnici dell'Ateneo;

contribuisce all'analisi di processo, sviluppa, gestisce, progetta e supporta lo sviluppo di attività progettuali innovative che riguardano i servizi ICT infrastrutturali e applicativi, in una logica di sostenibilità nell'innovazione digitale, i cui obiettivi principali sono: la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione; la gestione e l'elaborazione dei dati del personale strutturato e non; la gestione della carriera degli studenti e dell'offerta formativa; la gestione e l'elaborazione dei dati amministrativo-contabili; la gestione e l'elaborazione dei dati per la ricerca e la didattica; la gestione delle piattaforme e degli strumenti per l'*e-learning*, la didattica digitale integrata (DDI) e a distanza (DaD); la promozione, la gestione e il monitoraggio degli strumenti e delle applicazioni destinate alla trasformazione digitale delle procedure amministrative dell'Ateneo, in particolare quella rivolta alla dematerializzazione della documentazione e allo *smart-working*; la gestione tecnologica dei siti *web* istituzionali e federati e degli altri mezzi di comunicazione digitali; la gestione degli strumenti per la multimedialità; la gestione e il monitoraggio dei sistemi *in cloud* per la didattica e la ricerca; la gestione del protocollo, la gestione e la valorizzazione del patrimonio *on line* informativo e bibliotecario e degli *open data*, la promozione e la formazione del personale tecnico- amministrativo in materia ICT.

Nello specifico:

- a) gestisce lo sviluppo dei servizi e prodotti e il soddisfacimento delle esigenze ICT, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo e del comitato tecnico-scientifico del centro;
- b) garantisce il funzionamento e la continuità operativa dei servizi attraverso la propria infrastruttura e le infrastrutture fornite da terze parti, quali le soluzioni del consorzio GARR;
- c) monitora e valuta, in collaborazione con le aree dirigenziali e le strutture fondamentali, i servizi applicativi forniti da terze parti, quali le soluzioni del consorzio CINECA;
- d) promuove, progetta e realizza iniziative tecnologiche, anche mediante contratti con la partecipazione a progetti nazionali o internazionali e convenzioni con enti pubblici e privati e con consorzi interuniversitari.

2. Per lo svolgimento delle suddette attività il centro si avvale delle risorse messe a disposizione dell'Ateneo e, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati del contesto istituzionale ed economico.
3. Il centro utilizza il personale tecnico e amministrativo ad esso direttamente assegnato, nel rispetto degli indirizzi del direttore generale, anche avvalendosi, di concerto con le rispettive strutture di afferenza o di assegnazione, dell'eventuale supporto di docenti, assegnisti di ricerca e personale tecnico amministrativo.

### **Art. 3 – Durata**

1. Il centro ha durata indeterminata.

### **Art. 4 – Sede**

1. Il centro opera negli spazi messi a disposizione dall'Ateneo.
2. Le attività del centro si possono svolgere anche presso altre strutture dell'Ateneo, ivi compresi i poli decentrati, in particolare con lo scopo di:
  - a) sovrintendere e garantire il coordinamento delle risorse ICT necessarie per il corretto funzionamento della struttura;
  - b) valorizzare, armonizzare ed integrare le specificità delle infrastrutture e dei servizi ICT delle strutture e dei poli decentrati con le infrastrutture ed i servizi ICT dell'Ateneo;
  - c) garantire adeguati livelli di sicurezza e di integrazione dei servizi ICT dell'Ateneo;
  - d) sviluppare rapporti di collaborazione che promuovano le rispettive capacità di progettazione e di realizzazione di servizi innovativi nell'ambito dell'ICT.
3. Le attività del centro si possono svolgere anche presso, o in collaborazione con, enti pubblici e privati, disciplinate da specifiche convenzioni che definiscono i rapporti, anche finanziari, tra le parti e individuano i soggetti titolari degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Art. 5 – Organi del centro**

1. Sono organi del centro:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio tecnico-scientifico;
  - c) il direttore.

### **Art. 6 – Presidente**

1. Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo a tempo pieno, su proposta del rettore che lo nomina con suo decreto.
2. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, di direttore del dipartimento e di coordinatore/direttore di corso di studio; la carica è, altresì, incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio o di ricerca.
3. Il mandato di presidente dura tre anni ed è rinnovabile nei limiti previsti dallo Statuto.
4. Il presidente rappresenta il centro, nel rispetto della rappresentanza legale del rettore, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza su tutte le attività del centro.
5. In particolare:

- a) convoca e presiede il consiglio tecnico-scientifico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
  - b) promuove annualmente giornate dedicate alla presentazione delle attività svolte dal centro;
  - c) predispone, coadiuvato dal direttore, il programma dell'Agenda Digitale di Ateneo e le eventuali relazioni periodiche per gli organi di governo e gli organi centrali dell'Ateneo;
  - d) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio tecnico-scientifico, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso; i provvedimenti non ratificati perdono effetto fin dall'inizio;
  - e) svolge i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e ogni azione necessaria alla realizzazione del programma di attività approvato dal consiglio tecnico-scientifico, ovvero compie gli atti a lui delegati che non siano di competenza specifica del consiglio tecnico-scientifico ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti;
  - f) relaziona gli organi di governo di Ateneo sull'attività programmata e svolta.
6. Il presidente può designare, di concerto con il rettore, un vicepresidente tra i docenti componenti del consiglio tecnico-scientifico, nominato con decreto rettorale. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e resta in carica per la durata del mandato del presidente, fatta salva la facoltà del presidente stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

### **Art. 7 – Consiglio tecnico-scientifico**

1. Il consiglio tecnico-scientifico è l'organo di programmazione generale, deliberazione delle linee di sviluppo e controllo delle attività del centro, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo.
2. Il consiglio tecnico-scientifico è convocato almeno sei volte l'anno dal presidente. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni di cui alle lettere d), f), g) ed h), del comma 3, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del presidente prevale. Le delibere di cui alle lettere a), b), c), e), del comma 3, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Si rinvia al regolamento generale di Ateneo per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le riunioni con modalità telematiche, le attribuzioni del presidente dell'adunanza, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in telepresenza e comunque attraverso modalità telematiche che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti dell'organo.
3. Il consiglio tecnico-scientifico esercita le seguenti funzioni:
  - a) propone agli organi di governo le linee strategiche di sviluppo e propone gli obiettivi del centro;
  - b) approva la proposta di Agenda Digitale;
  - c) approva il *budget* economico e degli investimenti, i documenti contabili preventivi e consuntivi di gestione, secondo le disposizioni del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - d) approva i contratti e le convenzioni, secondo le disposizioni del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - e) approva una relazione annuale sull'attività svolta per gli organi di governo ed eventuali altre relazioni per gli organi centrali dell'Ateneo;
  - f) fornisce indicazioni al direttore sull'utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali, ferme restando le direttive del direttore generale per quanto attiene al personale tecnico-amministrativo;
  - g) propone i tariffari delle prestazioni da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
  - h) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. Il consiglio tecnico-scientifico, nominato con decreto rettorale, è composto da:
  - a) il presidente;
  - b) il direttore;
  - c) un minimo di cinque fino ad un massimo di sette docenti di ruolo dell'Università degli Studi di Genova, con competenze in materia di ICT, designati dal rettore, per supportare i seguenti ambiti:
    - i) dati per ricerca e trasferimento tecnologico;
    - ii) dati aperti (*open data*), contenuti riusabili e *smart-working*;
    - iii) formazione, orientamento e didattica a distanza;
    - iv) piattaforme *web*, comunicazione e internazionalizzazione;
    - v) sicurezza informatica, identità digitale e *privacy*;
    - vi) telecomunicazioni e multimedialità;
    - vii) aspetti legali ed etici dell'ICT.

Lo stato di componente del consiglio tecnico-scientifico è incompatibile con le cariche di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, di direttore del dipartimento.

5. Può partecipare alle sedute del consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto, un prorettore o un delegato del rettore con compiti di informazione e di raccordo.
6. Possono partecipare alle sedute del consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto, i capi servizio del centro.
7. Il presidente può invitare a partecipare alle sedute del consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto, esperti o altre personalità.
8. I componenti del consiglio tecnico-scientifico di cui alla lett. c) del comma 4 restano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti previsti dallo Statuto.

## **Art. 8 – Direttore del centro**

1. Il direttore del centro è un dirigente con elevate competenze tecniche e organizzative in materia di ICT.
2. Il direttore organizza le attività del centro, è responsabile della gestione amministrativa e tecnica del centro; in particolare:
  - a) organizza, in attuazione degli indirizzi approvati dal consiglio tecnico-scientifico, le attività gestionali, di natura amministrativa e tecnica del centro;
  - b) predispone, nel rispetto delle linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa approvate dal consiglio tecnico-scientifico, il *budget* economico e degli investimenti e i documenti contabili consuntivi;
  - c) provvede all'ordinazione di beni e servizi utili per l'attività istituzionale del centro, nel rispetto delle competenze del consiglio tecnico-scientifico e del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - d) organizza le risorse umane, strumentali e di controllo del centro, sentiti eventualmente gli indirizzi funzionali del consiglio tecnico-scientifico e, per quanto attiene al personale tecnico amministrativo, nel rispetto dei poteri del direttore generale;
  - e) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.
3. Il direttore può proporre al direttore generale la nomina di un vicedirettore tra il personale tecnico amministrativo a tempo pieno in servizio presso il centro. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento o su delega per materie specifiche.

### **Art. 9 – Personale, risorse e gestione amministrativo-contabile**

1. Il centro dispone delle risorse umane, finanziarie ed edilizie assegnate dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale; con atti direttoriali sono definiti l'assetto organizzativo e tecnico del centro e conferiti i correlati incarichi e posizioni organizzative.
2. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo. Il centro è “centro autonomo di gestione”, ha autonomia amministrativa – gestionale, patrimoniale e negoziale e dispone di un proprio *budget* economico e degli investimenti.
3. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:
  - a) il contributo di funzionamento ordinario, assegnato annualmente dall'Ateneo;
  - b) le risorse finanziarie che le strutture interessate assegnano al centro in ragione delle attività commissionate, sulla base di specifici accordi;
  - c) le contribuzioni studentesche correlate ai servizi a supporto delle attività didattiche e formative;
  - d) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro;
  - e) proventi da attività in conto terzi e di terza missione svolta dal centro mediante contratti e convenzioni.

### **Art. 10 – Beni inventariabili**

1. Il centro dispone dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono, rispettivamente, annotati sull'inventario e sul registro dei beni in uso.

### **Art. 11 – Norme transitorie e finali**

1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e sentito il consiglio tecnico-scientifico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.
3. Il presente decreto è pubblicato in albo *web* e l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.

